

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2340

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPIELLO, BIONDI, MELLINI, MASSARI, GROSSO, ANDÒ, ALA-
GNA, ALBERINI, ARTIOLI, BONIVER, BREDÀ, BUFFONI, CAPRIA,
CARDETTI, DELL'UNTO, FACCIO, FINCATO, IOSSA, LA GANGA,
MANZOLINI, MASTRANTUONO, ZAVETTIERI, CRISTONI, CA-
PACCI, LABRIOLA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, ROTIROTI**

Presentata il 12 febbraio 1988

Disciplina della famiglia di fatto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, soprattutto a seguito della riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore con la legge 19 maggio 1975, n. 151, si è delineato un nuovo modello di famiglia, non più fondato esclusivamente sul vincolo formale del matrimonio, ma piuttosto sul consenso e la solidarietà, liberamente posti in essere con l'intento di attuare una piena comunione di vita materiale e spirituale.

Questo orientamento ha nella realtà affievolito la distinzione tra famiglia, quale istituzione fondata sul matrimonio, e funzione familiare, che non viene più attribuita soltanto alla famiglia legittima ma viene ormai assolta anche dalla famiglia di fatto.

Il mutamento del costume sociale, le riforme legislative e la crescente diffu-

sione delle convivenze *more uxorio*, hanno contribuito a determinare un radicale mutamento nella considerazione di tale fenomeno, che si impone oggi alla nostra attenzione.

È noto che fino alla metà degli anni 60 la famiglia di fatto veniva unanimemente considerata come un fenomeno profondamente immorale, una situazione di peccato che andava condannata.

Ancora oggi la dottrina e la giurisprudenza sono divise sulla tesi della rilevanza giuridica della famiglia di fatto e della sua equiparazione alla famiglia legittima.

Da una parte si richiama il *favor matrimoni* di cui l'articolo 29 della Costituzione è espressione, e si pone una correlazione necessaria e assoluta tra famiglia e matrimonio.

Dall'altra si sostiene che l'articolo 29 della Costituzione non comporta la irrilevanza della famiglia di fatto, e che il riconoscimento della famiglia come società naturale non è altro che la riaffermazione della comunità familiare quale formazione sociale capace di sviluppare e promuovere la dignità e la personalità stessa dell'uomo.

In tal senso l'articolo 2 della Costituzione, garantendo i diritti dell'individuo *uti singulus* e nelle formazioni sociali in cui opera, costituisce la fonte più sicura della rilevanza, anche a livello costituzionale, della convivenza *more uxorio*.

Oggi le famiglie di fatto in Italia sono, secondo dati ISTAT, circa 200.000 e tale fenomeno si sta estendendo, soprattutto al nord e nei grandi centri.

Diverse sono le scelte che stanno all'origine di una famiglia di fatto.

Molti sono i giovani che scelgono la convivenza anziché sposarsi e non intendono strutturare la loro unione sul modello del matrimonio; la loro scelta è quella di essere fuori dalle regole del matrimonio.

Si tratta quasi sempre di rapporti fondati su una reciproca libertà e parità economica, quanto meno fino alla nascita di figli.

Altrettanto numerosi sono i nuclei familiari che si formano con l'intento di una reciproca assistenza e solidarietà, per farsi compagnia, ed è soprattutto il caso degli anziani.

Vi è poi un continuo aumento di convivenze *more uxorio*, sorte a seguito di separazioni o divorzi.

In questi casi si è in particolar modo verificata la necessità di una tutela del convivente economicamente più debole.

La legge 6 marzo 1987, n. 74, ha offerto a molte di queste situazioni la possibilità di costituire una nuova famiglia legittima e prova ne è il notevole aumento delle cause di divorzio registrato, ad un anno dall'entrata in vigore di questa legge.

La convivenza, sia o meno una libera scelta, è comunque ancora oggi priva di una qualsiasi normativa che regolamenti

i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi.

La famiglia di fatto acquista secondo la vigente legislazione rilevanza giuridica solo in presenza dei figli.

In questo caso finché dura la convivenza dei genitori, il rapporto tra i genitori e figli è regolato come nella famiglia legittima.

Ma nel momento della cessazione della convivenza, in caso di disaccordo dei conviventi circa l'affidamento di eventuali figli minori, ecco delinearsi procedure e orientamenti giurisprudenziali diversi da quelli applicati per i figli legittimi.

Quanto ai rapporti personali e patrimoniali tra conviventi, e tra un convivente e i terzi, non esiste alcuna tutela giuridica per il convivente economicamente più debole, generalmente la donna che svolge solo attività di casalinga, soprattutto in presenza di figli.

La giurisprudenza come abbiamo detto si è espressa sulla famiglia di fatto con differenti posizioni e motivazioni.

Da un lato si sono aperti spazi significativi di rilevanza giuridica del fenomeno in questione: così si è ritenuto che le somministrazioni di denaro effettuate dal convivente *more uxorio* a favore dell'altro in precarie condizioni economiche integrino ipotesi di adempimento di obbligazione naturale e si è riconosciuto a carico dei conviventi un dovere, anche se non giuridico, di contenuto identico a quello previsto dall'articolo 143 del codice civile (vedi la sentenza della Cassazione n. 566 dell'8 febbraio 1977).

La rilevanza giuridica attribuita alla convivenza *more uxorio* in altre sentenze della Corte di cassazione, ha invece prodotto conseguenze svantaggiose, privando i conviventi, proprio in ragione del *ménage* comune, di un diritto o beneficio.

Così in materia tributaria si è affermata la responsabilità solidale di chi convive *more uxorio* con il debitore di imposta iscritto a ruolo per il pagamento dei relativi tributi (Cass. sez. un. 10 luglio 1957, n. 2744).

Si è poi attribuito carattere di « gratuità » al lavoro domestico prestato all'interno della famiglia di fatto, sul presupposto che questo viene espletato sulla base di relazioni personali affettive.

In materia di locazioni si è poi da un lato costantemente negato che il convivente *more uxorio* del conduttore defunto abbia diritto alla successione nel contratto.

Mentre si è sostenuto che il locatore, il quale abiti nell'alloggio della persona con lui convivente *more uxorio*, non può addurre a fondamento di una richiesta di cessazione di proroga legale, l'urgente e improrogabile necessità di destinare l'immobile locato a propria abitazione (tribunale Genova 12 marzo 1979 in *Giurisprudenza*, Merito 1979, I, 1150).

Questi differenti orientamenti evidenziano la rilevanza che il fenomeno della famiglia di fatto ha assunto nella nostra società, e la richiesta sempre più pressante da parte del convivente economicamente più debole, di una tutela dei propri interessi e diritti.

La convivenza non è sempre una libera scelta di comunione di vita, fondata su principi di parità anche economica. Pertanto se da un lato va evitata una rigida regolamentazione della famiglia di fatto, così come è per la famiglia legittima, dall'altro si rende necessario il riconoscimento giuridico di tale formazione, con la previsione di forme di tutela per il convivente più debole, di altre garanzie soprattutto nel campo penale e comunque di eliminazione di ogni discriminazione.

Sono queste le finalità della presente proposta di legge che passiamo ad esaminare punto per punto.

1. — RAPPORTI GIURIDICI TRA CONVIVENTI.

Si è ritenuto opportuno definire la famiglia di fatto, riconoscendo rilevanza giuridica al rapporto tra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale, che perduri da almeno tre anni, e che risulti da iscrizione anagrafica o da atto pubblico.

Si propone un periodo minimo di tre anni, in quanto la legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge separato di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorsi tre anni dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale, nella procedura di separazione personale.

Decorso questo periodo di tre anni le parti interessate hanno così la possibilità di scegliere tra una nuova famiglia legittima e la famiglia di fatto.

Naturalmente in presenza di figli le disposizioni della presente legge, saranno applicate indipendentemente dalla durata della convivenza.

Appare poi necessario stabilire un dovere reciproco dei conviventi a contribuire ai bisogni della famiglia di fatto, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

Viene data in tal modo rilevanza al lavoro casalingo, che viene considerato oneroso ed equiparato a quello professionale.

2. — ISCRIZIONE ANAGRAFICA.

La certificazione dello stato di convivenza viene oggi effettuata su richiesta delle parti interessate, solo da alcuni comuni.

Si è ritenuto necessario proporre la iscrizione anagrafica, che avviene a cura dell'ufficiale di stato civile del comune di residenza, su richiesta delle parti.

Al fine di evitare le attuali spiacevoli confusioni sul rapporto madre-figlio, nel caso di figlio riconosciuto da entrambi e che reca il cognome del padre, si propone che nel certificato di stato di famiglia che dichiara lo stato di convivenza vengano indicate le dizioni « padre » « madre ».

3. — RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI.

Stante il reciproco dovere di assistenza materiale e il riconoscimento del lavoro casalingo della convivente *more*

uxorio, si impone la modifica dell'articolo 433 del codice civile, che elenca le persone obbligate a prestare gli alimenti, includendovi il convivente.

Quanto ai rapporti patrimoniali tra conviventi non si ritiene opportuno, anche a salvaguardia di chi sceglie liberamente un modello di famiglia non fondato sul vincolo del matrimonio, applicare alla famiglia di fatto *sic et simpliciter* il regime di comunione dei beni.

D'altra parte si vuole dare alle parti interessate, che decidono di convivere fuori dal matrimonio, il suggerimento di stipulare accordi per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, necessari in particolare modo se si ritiene di sottoporre a regime di comunione i beni acquistati insieme o separatamente.

In tal senso, e per agevolare detti accordi, è necessario assoggettarli all'imposta di registro con tassa fissa, indipendentemente dal valore dei beni, ad eccezione ovviamente dei beni immobili.

4. — IMPRESA FAMILIARE.

Attualmente il lavoro prestato dalla convivente nell'ambito familiare si presume, secondo l'orientamento della Suprema corte, gratuito.

Sono stati quindi negati alla convivente i diritti spettanti per l'attività prestata nell'impresa familiare.

Tuttavia con sentenza 16 giugno 1978, n. 3012, la Cassazione ha rettificato una precedente pronuncia riconoscendo al convivente che presta attività nell'impresa familiare la possibilità di provare, con rigore, una « comunanza spirituale ed economica analoga a quella inerente al rapporto coniugale ».

Prova certo non facile, soprattutto in caso di dichiarazione contraria dell'altro convivente.

Si impone in questa materia, per eliminare gravi discriminazioni a danno del convivente *more uxorio*, il riconoscimento dei diritti sanciti dall'articolo 230-bis del codice civile anche in capo al convivente.

Si propone pertanto la modifica dell'articolo 230-bis del codice civile nella parte relativa alla definizione di « familiare » e « impresa familiare », includendovi tra le persone elencate il « convivente ».

5. — SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

Si è già detto, in premessa, dell'orientamento contraddittorio della giurisprudenza su tale punto.

Si tratta di un problema che in questi anni è emerso frequentemente nelle aule giudiziarie.

È noto che nella maggior parte dei rapporti di convivenza *more uxorio* il contratto di locazione è intestato ad una sola parte, con la conseguenza che in caso di decesso del titolare del contratto il locatore o gli eredi rivendicano i propri diritti a danno del convivente superstite.

Si verificano così situazioni di profonda ingiustizia cui è necessario porre immediatamente fine.

Si propone quindi la modifica dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, includendo il convivente tra gli aventi diritto alla successione nel contratto.

6. — RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DAL FATTO ILLECITO CUI È DERIVATA LA MORTE DEL CONVIVENTE.

La giurisprudenza della Cassazione appare a tutt'oggi orientata a respingere le pretese di risarcimento del danno sofferto dal convivente per morte del *partner* causata da fatto illecito.

La giurisprudenza di merito ha — su questo punto — aperto alcuni spazi: così il tribunale di Mantova nel 1983 ha riconosciuto alla convivente di persona morta in un incidente stradale il diritto al risarcimento dei danni.

È indubbio che nel caso di una stabile convivenza, soprattutto se nell'ambito del *menage* il defunto provvedeva al manteni-

mento del *partner*, l'attuale carenza di normativa crea gravi discriminazioni.

Si ritiene pertanto necessario prevedere la possibilità per il convivente del defunto di richiedere al giudice di porre a carico degli eredi cui sia stato liquidato il risarcimento del danno, un assegno periodico o in unica soluzione a favore del richiedente.

L'entità di tale somma dovrà essere determinata tenendo conto dell'entità del risarcimento della durata della convivenza o dei bisogni del beneficiario.

7. — CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.

La famiglia di fatto non è certo immune da problemi e contrasti.

È facile intuire che difficoltà dei conviventi, in assenza di una normativa della materia, sorgono proprio al momento della rottura del rapporto.

Nella convivenza *more uxorio* come non è stato necessario alcun atto formale per la sua costituzione, così non è necessario alcun atto formale per il suo scioglimento.

a) Affidamento dei figli.

In presenza di figli, a seguito della riforma del 1975, vi è una sostanziale identità tra famiglia legittima e famiglia di fatto, almeno limitatamente al rapporto genitori-figli.

Si è ritenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza che un esplicito riconoscimento della famiglia di fatto sia contenuto nell'articolo 317-*bis* del codice civile, che attribuisce l'esercizio congiunto della potestà sui figli naturali ad entrambi i genitori purché conviventi.

Ma quando questa convivenza viene meno e vi è disaccordo circa l'affidamento dei figli sorgono gravi problemi.

Secondo il disposto dell'articolo 317-*bis* del codice civile nel caso in cui un convivente lasci la casa familiare, e i figli rimangono a convivere con l'altro genitore l'esercizio della potestà parentale spetta esclusivamente a quest'ultimo.

Ma quando entrambi i conviventi rifiutano di lasciare la casa familiare, si è costretti a promuovere una causa per l'affidamento dei figli avanti il tribunale per i minorenni e quindi seguire una via giudiziaria che è diversa da quella prevista in caso di richiesta di affidamento dei figli legittimi.

Il procedimento avanti il tribunale per i minorenni si svolge spesso con i tempi più lunghi, e comunque senza possibilità per le parti di richiedere e ottenere con l'affidamento dei figli quei provvedimenti di cui all'articolo 155 del codice civile, relativo al contributo per il loro mantenimento posto a carico del genitore non affidatario, e all'assegnazione della casa familiare, indipendentemente dalla proprietà o titolarità del contratto di locazione, a favore del genitore cui vengono affidati i figli.

Non vi è allo stato neppure la possibilità per il genitore cui vengono affidati i figli, di ottenere quelle garanzie di natura patrimoniale in caso di mancato adempimento dell'obbligazione alimentare da parte dell'altro genitore, sancite invece dall'articolo 156 del codice civile.

Si propone quindi di equiparare le situazioni sopra descritte a quelle della famiglia legittima sotto tutti gli aspetti, anche procedurali, riconoscendo la competenza in materia del giudice ordinario.

b) Provvedimenti relativi ai conviventi.

La mancanza di una normativa specifica ha costretto gli operatori del diritto a ricorrere ad istituti del diritto privato estranei al diritto di famiglia.

La ricerca quasi mai ha soddisfatto le aspettative.

La giurisprudenza da un lato ha ritenuto che le somministrazioni di denaro effettuate dal convivente *more uxorio* a favore dell'altro in precarie condizioni economiche integrino una ipotesi di adempimento di obbligazione naturale, e conseguentemente si è negato il diritto alla restituzione di quanto versato (Cassazione 8 febbraio 1977, n. 566).

D'altro lato si è riconosciuto carattere di obbligazione naturale alle prestazioni effettuate all'interno della famiglia di fatto e conseguentemente negato che il lavoro domestico ivi prestato possa configurare gli estremi del rapporto di lavoro subordinato ed è stato conseguentemente negato il diritto alla retribuzione.

Nella faticosa ricerca di una normativa che tuteli i conviventi, e soprattutto il convivente economicamente più debole, e cioè la donna che svolge esclusivamente lavoro casalingo, e che spesso per accudire al convivente e ai figli ha abbandonato la propria attività professionale, appare necessario tutelare lo stato di bisogno della parte più debole, anche nel momento della cessazione della convivenza.

Si è quindi previsto il diritto del convivente che si trova in stato di bisogno al momento della cessazione della convivenza, di richiedere al giudice un provvedimento che obblighi l'altro *partner* al contributo al mantenimento.

Il giudice si pronuncia sulla entità e la durata di tale somministrazione, tenendo in considerazione la durata della convivenza, lo stato di bisogno del richiedente e il reddito dell'obbligato.

È parso opportuno estendere a tali situazioni le garanzie previste dall'articolo 156 del codice civile.

c) *Prova della proprietà dei beni mobili acquistati nel corso della convivenza.*

Nel momento della rottura del rapporto sorgono frequenti contrasti tra i conviventi in merito alla rivendicazione di esclusiva proprietà di beni mobili acquistati nel corso della convivenza.

Si è ritenuto opportuno prevedere in tale caso la possibilità per il convivente di provare con ogni mezzo nel corso di un giudizio nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

Nel caso non fosse possibile fornire la prova certa dell'esclusiva proprietà dei

beni, appare equo riconoscere la proprietà indivisa per pari quota di quei beni acquistati nel corso della convivenza, in capo a entrambi i conviventi.

8. — TUTELA DEL CONVIVENTE NEL DIRITTO PENALE.

Sotto il profilo penale la giurisprudenza ha da un lato equiparato la famiglia di fatto alla famiglia legittima per quanto concerne il reato di maltrattamenti in famiglia — articolo 572 del codice penale — (Cassazione 26 giugno 1961 in *Rivista di diritto matrimoniale*, 1963, p. 511); dall'altro si è espressa in modo difforme sul diritto del convivente di astenersi dal deporre *ex* articolo 350 del codice di procedura penale quale testimone in un procedimento penale.

Recentemente la Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1980, n. 124 ha ritenuto non ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 384 del codice penale, nella parte in cui non estende la causa di non punibilità, prevista per il coniuge, al convivente *more uxorio*.

Si ritiene pertanto necessario tutelare il convivente, eliminando ogni attuale forma di discriminazione, estendendo a suo favore il disposto dell'articolo 570 del codice penale relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare; dell'articolo 572 del codice penale che punisce colui che compie maltrattamenti in famiglia.

Inoltre si ritiene di estendere la definizione di prossimi congiunti inserendo tra questi anche il convivente al fine di eliminare ogni disparità di trattamento, quale quella degli articoli 307 e 384 del codice penale e dell'articolo 350 del codice di procedura penale. Infine si propone l'estensione al convivente dei casi di non punibilità di cui all'articolo 649 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rapporti giuridici fra conviventi).

1. I rapporti fra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno tre anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico, sono regolati dalle disposizioni di cui alla presente legge.

2. In presenza di figli dette disposizioni si applicano indipendentemente dalla durata della convivenza.

3. Entrambi i conviventi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia di fatto.

ART. 2.

(Iscrizione anagrafica).

1. A seguito di dichiarazione di convivenza avanti l'ufficiale di stato civile del comune di residenza, posta in essere dalle parti, il comune provvede, su richiesta, al rilascio di certificato di stato di famiglia che attesta il rapporto di convivenza.

2. In presenza di figli riconosciuti da conviventi, nella certificazione anagrafica oltre allo stato di convivenza devono essere indicate le dizioni « padre » e « madre ».

ART. 3.

(Obbligazione alimentare).

1. Dopo il n. 2 del primo comma dell'articolo 433 del codice civile, come sostituito dall'articolo 168 della legge 19

maggio 1975, n. 151, è aggiunto il seguente:

« 2-bis) il convivente ».

ART. 4.

(Regolamentazione rapporti patrimoniali tra conviventi).

1. Gli accordi stipulati fra conviventi ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali o di sottoporre a regime di comunione i beni acquistati insieme o separatamente sono assoggettati:

a) se aventi per oggetto beni immobili o mobili registrati, all'imposta di registro dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) se aventi per oggetto beni mobili, all'imposta di registro solo in caso di uso e in misura fissa, analogamente a quanto disposto dalla lettera f) dell'articolo 8 della parte I della tariffa allegata al citato testo unico n. 131 del 1986.

ART. 5.

(Impresa familiare).

1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile introdotto con l'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo ».

ART. 6.

(Successione nel contratto di locazione).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente, gli eredi ed i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi ».

ART. 7.

(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito cui è derivata la morte del convivente).

1. In caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altro convivente, può porre a carico degli eredi cui è stato liquidato il risarcimento del danno, un assegno periodico o in un'unica soluzione a favore del richiedente, in relazione all'entità del risarcimento, alla durata della convivenza, ai bisogni del beneficiario.

ART. 8.

(Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli in caso di cessazione della convivenza).

1. In caso di cessazione della convivenza o di volontà di una delle parti di far venir meno il rapporto di convivenza, le parti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l'affidamento dei figli minori e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo il disposto dell'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

2. L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza al convivente a cui vengono affidati i figli o con il quale i figli maggiorenni convivono.

3. Il giudice si pronuncia altresì, ad istanza della parte, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 156 del codice civile, come sostituiti dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

ART. 9.

(Competenza del giudice ordinario).

1. A parziale modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni e integrazioni, i provvedimenti contemplati dall'articolo 317-bis del codice civile e tutti i provvedimenti relativi ai figli naturali, e all'articolo 8, sono di competenza del giudice ordinario.

ART. 10.

(Provvedimenti relativi ai conviventi in caso di cessazione della convivenza).

1. In caso di cessazione della convivenza il convivente che si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto nei confronti dell'altro agli alimenti. Il giudice si pronuncia sull'entità e la durata di tale somministrazione tenuto conto del periodo di convivenza, dello stato di bisogno, dei redditi dell'obbligato.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Titolo XIII del libro I del codice civile come modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, e il quarto, il quinto, il sesto e il settimo comma dell'articolo 156 del codice civile, come sostituiti dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

ART. 11.

(Prova della proprietà dei beni mobili acquistati nel corso della convivenza).

1. Il convivente può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

2. I beni acquistati nel corso della convivenza e di cui nessuno dei conviventi può dimostrare la proprietà esclusiva, sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi.

ART. 12.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).

1. Il primo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge o di convivente, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a duemilioni ».

2. Il n. 2) del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minori, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa, o al convivente ».

ART. 13.

(Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli).

1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 571 maltratta una persona della famiglia ivi compreso il convivente, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ».

ART. 14.

*(Estensione della definizione
di prossimi congiunti).*

1. Il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il convivente, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Nondimeno nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole ».

ART. 15.

*(Estensione dei casi di non punibilità
di cui all'articolo 649 del codice penale).*

1. Dopo il numero 3 del primo comma dell'articolo 649 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 3-bis) del convivente ».